



FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

via Sant'Anastasio 12, 34134 Trieste

tel. +39 040 558 2719 – fax +39 040 4528022

Trieste, 23/1/2012
prot. 27

**AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO
LA FACOLTA' DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

Ai sensi del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art.7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/01", accertata preliminarmente – mediante avviso di ricerca di professionalità interna prot. 9 dd. 11.1.2012 pubblicato dal 11.1.2012 al 18.1.2012 sul sito web d'Ateneo, link: "Concorsi, gare e consulenze-Selezioni riservate Personale Tecnico-Amm.vo Ateneo" - l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili in Ateneo per lo svolgimento della collaborazione di cui all'oggetto,

È INDETTA

una procedura comparativa per il conferimento di 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Facoltà di Psicologia per svolgere attività di tutoraggio per i seguenti insegnamenti del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, offerti in modalità didattica a distanza:

Biologia 8 cfu ssd BIO/05 I anno

Introduzione alle neuroscienze (moduli Psicobiologia e Neuropsicologia) 12 cfu ssd M-PSI/02 II anno

Neurofisiologia 8 cfu ssd BIO/09 III anno.

L'attività consisterà

- nella gestione dei materiali didattici (acquisizione, pubblicazione sul sito web Moodle e aggiornamento)
- nella gestione degli strumenti online del corso Moodle (forum, attività, etc..)
- nella collaborazione con i docenti nella gestione degli appelli d'esame in Esse3

La durata dell'attività è di 12 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Il compenso previsto per il contratto, lordo collaboratore, è il seguente:

2800 euro, da liquidarsi in soluzioni mensili.

Il Collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti l'attività di cui al presente contratto, su espressa richiesta e previa autorizzazione preventiva del Committente.

La suddetta attività si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.50, primo comma, lettera c-bis), del DPR. 22.12.1986 n. 917 e s.m.i.. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il Committente opererà, a carico del Collaboratore, le ritenute fiscali secondo la normativa vigente. L'eventuale assoggettazione alla contribuzione INPS verrà effettuata in base all'allegata dichiarazione, ai sensi della L. 335/1995.

Agli effetti dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D.Lgs. 38/2000, sul compenso spettante al Collaboratore verrà operata la ritenuta di sua competenza, in occasione dell'erogazione degli emolumenti, in base al tasso di premio applicabile al rischio, derivante dall'attività oggetto dell'incarico. Il Collaboratore si impegna, inoltre, a corrispondere, dietro semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico, qualora il loro versamento avvenga anche successivamente al disciolto rapporto di collaborazione oggetto del contratto.

Gli oneri fiscali, previdenziali o altro, eventualmente scaturenti dal rapporto di collaborazione, faranno carico al Collaboratore e al Committente secondo termini e modalità stabilite dalla Legge.

Alla risoluzione e/o al termine del contratto, il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto, per il Committente, al risarcimento dell'eventuale danno.

Il Committente si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualunque momento e, di conseguenza, d'interrompere il rapporto di collaborazione anticipatamente, rispetto alla scadenza pattuita, senza formalità alcuna, salva la comunicazione scritta, con 15 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni. Sono, inoltre, cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta, a causa di avvenimenti successivi, e il mutuo dissenso.

L'attività verrà svolta presso la Facoltà di Psicologia, e dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente e, in particolare, con il Preside della Facoltà.

Struttura di riferimento è la Facoltà di Psicologia, e responsabile del procedimento in questione è il Preside della Facoltà.

Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato e in carta semplice, contenenti tutte le dichiarazioni prescritte, dovranno essere prodotte entro il giorno **1 febbraio 2012** con una delle seguenti modalità:

- a) consegna presso il Centro Servizi della Facoltà di Psicologia, Via Sant'Anastasio 12, con orario 10-13;

